

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 novembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 18.

**Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.**..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 19.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014.**... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 21.

**Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1)**..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 22.

**Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.**..... Pag. 12

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2012, n. 10.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011.**..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2012, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).** Pag. 15

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2012, n. 26.

**Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.**..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2012, n. 27.

**Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)**..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 28.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2011**..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 29.

**Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali**..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 30.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.**..... Pag. 25

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 agosto 2012, n. 13-88/Leg.

**Integrazioni al decreto del Presidente Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)), al fine di dare attuazione ai commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 31 della legge di contabilità provinciale in materia di stabilizzazione del debito delle amministrazioni del settore pubblico**..... Pag. 25



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 agosto 2012, n. 14-89/Leg.

**Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura).....** Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.

**Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).....** Pag. 28

#### REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 settembre 2012, n. 32.

**Attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività.....** Pag. 29

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 settembre 2012, n. 0189/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»).....** Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 settembre 2012, n. 0190/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.....** Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 settembre 2012, n. 0191/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).....** Pag. 33

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
17 settembre 2012, n. 51/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)».....** Pag. 39



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 18.

### Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle-d'Aosta n. 28 del 3 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.442.302.038,60 delle quali:

Riscosse	Euro	1.081.147.331,15
Rimaste da riscuotere	Euro	361.154.707,45

Art. 2.

#### Spese di competenza

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Euro 1.649.059.074,91 delle quali:

Pagate	Euro	1.233.186.934,64
Rimaste da pagare	Euro	415.872.140,27

Art. 3.

#### Riepilogo della competenza

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

Entrate	Euro	1.442.302.038,60
Spese	Euro	1.649.059.074,91
Risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2011	Euro	-206.757.036,31

Art. 4.

#### Entrate esercizi precedenti

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2010 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono approvati in complessivi € 401.127.836,68 e riassunti come segue:

Residui attivi in carico al 1° gennaio 2011	Euro	914.563.091,11
Minori accertamenti in conto residui attivi	Euro	2.676.838,65
Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2011	Euro	911.886.252,46
Residui attivi riscossi al 31 dicembre 2011	Euro	510.758.415,78
Residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2011	Euro	401.127.836,68

Art. 5.

#### Spese esercizi precedenti

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2010 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono approvati in complessivi Euro 519.794.660,37 e riassunti come segue:

Residui passivi in carico al 1° gennaio 2011	Euro	999.490.322,09
Minori accertamenti in conto residui passivi	Euro	139.921.917,36
Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2011	Euro	859.568.404,73
Residui passivi pagati al 31 dicembre 2011	Euro	339.773.744,36
Residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2011	Euro	519.794.660,37

Art. 6.

#### Riepilogo dei residui

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

Rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2011 (art. 1)	Euro	361.154.707,45
Rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2010 e precedenti (art. 4)	Euro	401.127.836,68
Totale	Euro	762.282.544,13



2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

Rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2011 (art. 2)	Euro	415.872.140,27
Rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2010 e precedenti (art. 5)	Euro	519.794.660,37
Totale	Euro	935.666.800,64

Art. 7.

*Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è determinato in Euro 232.111.165,80 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

Fondo cassa al 31 dicembre 2010	Euro	213.166.097,87
Riscossioni nell'esercizio 2011	Euro	1.591.905.746,93
Pagamenti nell'esercizio 2011	Euro	1.572.960.679,00
Fondo cassa al 31 dicembre 2011	Euro	232.111.165,80

Art. 8.

*Situazione finanziaria*

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è accertato nell'ammontare di Euro 58.726.909,29 derivante da:

Entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2011 (art. 1)	Euro	361.154.707,45
Entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2011 (art. 4)	Euro	401.127.836,68
Fondo cassa al 31 dicembre 2011 (art. 7)	Euro	232.111.165,80
Spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2011 (art. 2)	Euro	415.872.140,27
Spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2011 (art. 5)	Euro	519.794.660,37
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2011	Euro	58.726.909,29

Art. 9.

*Situazione patrimoniale*

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2011 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

Attività	Euro	3.642.283.171,94
Passività	Euro	1.501.231.099,36
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2011	Euro	2.141.052.072,58

Art. 10.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

Art. 11.

*Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea*

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2011, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Sono regolarizzati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di partite di giro e contabilità speciali:

a) euro 3.148,70 sul capitolo 12490 «Fondi stato per rimborso spese inerenti l'impiego di volontari in attività di protezione civile» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72275 «Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato ai lavoratori autonomi e/o ai datori di lavoro per l'impiego di volontari in attività di protezione civile a titolo di rimborso» dello stato di previsione della Spesa;

b) euro 2.310,53 sul capitolo 13550 «Gestione Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 «Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13.

*Pubblicazione del rendiconto generale*

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 giugno 2012.

ROLLANDIN

12R0653



LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 19.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 3 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012

Art. 1.

*Aggiornamento dei residui attivi*

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2012/2014), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2012 in euro 762.282.544,13.

Art. 2.

*Aggiornamento dei residui passivi*

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 31/2011 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2012 in euro 935.666.800,64.

Art. 3.

*Aggiornamento delle previsioni di cassa*

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 60.000.000 per l'anno 2012.

*Capo II*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.  
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4.

*Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2012, di euro 5.406.283,72 in applicazione dell'articolo 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l'anno 2012, in deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi).

3. La somma di euro 5.406.283,72 è così ripartita:

a) euro 2.000.000 per gli interventi di cui al comma 2;

b) euro 2.715.000 per la restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2011, ai sensi dell'articolo 6ter, comma 5, della l.r. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassetto dei residui perenti agli effetti amministrativi;

c) euro 691.283,72 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 4 (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

4. All'allegato A di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c), della l.r. 30/2011, già modificato dall'articolo 3 della l.r. 8/2012, è apportata la seguente modificazione in aumento:

- UPB 1.4.2.28 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione - fondi da ripartire - euro 691.283,72 (articolo 6-ter, comma 2, della l.r. 48/1995).

Art. 5.

*Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40*

1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è differito al 31 dicembre 2012.

Art. 6.

*Reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica*

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, il minor gettito relativo all'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica è reintegrato ai Comuni secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz).

Art. 7.

*Finanziamento speciale al Comune di Saint-Vincent*

1. A integrazione e completamento degli interventi correnti e di investimento a favore del Comune di Saint-Vincent, previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 800.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale; UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale).



## Art. 8.

*Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili. Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26*

1. Il termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 26 (Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili), già prorogato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, limitatamente alle richieste di contributo perfezionate entro la data dell'8 ottobre 2010.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2012, in euro 25.026,30 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale).

## Art. 9.

*Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali. Modificazioni dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1*

1. Dopo il comma 5-*quater* dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è aggiunto il seguente:

«5-*quinquies*. Per i mutui da contrarre per opere Fo.S.P.I. ammesse a finanziamento ai programmi 2012/2014 e 2013/2015, la percentuale da applicare nel calcolo di cui al secondo periodo del comma 5-*ter* è pari al 60 per cento».

## Art. 10.

*Misure aggiuntive per il riordino e la riduzione della spesa pubblica regionale*

1. In considerazione delle finalità perseguite dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), la Regione prosegue nel processo di modernizzazione del sistema organizzativo regionale, di riordino e di riduzione della spesa pubblica, in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante l'implementazione degli strumenti di pianificazione organizzativa già esistenti, individua ulteriori iniziative e misure volte al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese ed incremento dei sistemi di innovazione digitale;

b) razionalizzazione e qualificazione dei processi organizzativi, al fine di contenere le spese di funzionamento degli uffici e di acquisto di beni e servizi, anche mediante l'individuazione di responsabili unici per la programmazione della spesa e di una più efficace gestione delle scorte;

c) eliminazione delle spese eccedenti e improduttive e riduzione delle spese di rappresentanza, di consulenza e per convegni;

d) miglioramento del sistema di conoscibilità e di trasparenza delle iniziative di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica;

e) coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio della spesa pubblica e nell'individuazione di misure volte al miglioramento dei processi di produzione e di erogazione dei servizi pubblici;

f) coinvolgimento dei privati nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area dell'offerta pubblica.

2. Nella individuazione delle misure e delle iniziative ulteriori da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e delle relative tempistiche di attuazione, la Giunta regionale si avvale dei dirigenti di primo livello, coordinati, in apposita conferenza e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, dal Segretario generale della Regione. La conferenza può, inoltre, formulare alla Giunta regionale proposte in ordine all'adozione di disposizioni normative o di atti amministrativi di carattere generale utili al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Con riguardo agli enti locali, le iniziative e le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica sono individuati dalla Giunta regionale, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con riguardo agli enti strumentali della Regione, anche di diritto privato, la Regione individua con deliberazione della Giunta regionale, analoghi interventi e iniziative da attuare per una più efficiente erogazione dei servizi forniti e per l'eliminazione degli sprechi.

4. Le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli enti strumentali della Regione assicurano la massima collaborazione per l'attuazione del processo di riordino e di razionalizzazione della spesa pubblica regionale, fornendo ogni dato e informazione in loro possesso e il supporto tecnico necessario.

## Art. 11.

*Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30*

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), le parole: «non sia superiore a euro 15.» sono sostituite dalle seguenti: «non sia superiore a euro 30. La predetta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.».

2. Ai commi 6 e 8 dell'articolo 42 della l.r. 30/2009, le parole: «euro 15» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30».

3. Il comma 7 dell'articolo 42 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi per importi pari o inferiori a euro 15 e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 30.».

4. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

«9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento e da crediti per l'applicazione di sanzioni amministrative, anche per un importo superiore a euro 30 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.».

5. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 30/2009, le parole: «euro 15» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2012.

7. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate in via prudenziale per il triennio 2012/2014 in annui euro 5.000, è istituito un fondo di riserva per il medesimo importo nell'ambito dell'UPB 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti). Al finanziamento di tale fondo si provvede per i medesimi importi:

a) per l'anno 2012 con le maggiori entrate previste dall'articolo 25;

b) per gli anni 2013 e 2014 con le risorse già iscritte nell'UPB 1.16.1.10.

## Art. 12.

*Erogazione di un contributo per l'organizzazione del Premio biennale di arte europea*

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo pari a euro 300.000 a favore dell'associazione InSaintVincent per l'organizzazione del Premio biennale di arte europea.

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono altresì stabilite le modalità di rendicontazione delle spese effettuate con il sostegno regionale (UPB 1.7.1.13 Altri interventi di carattere culturale).



## Art. 13.

*Copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta per l'anno 2011 e rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazione dell'articolo 46 della l.r. 30/2011*

1. La Regione provvede alla copertura del disavanzo di gestione di euro 636.484 registrato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) nell'esercizio finanziario 2011 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda deliberato dal Direttore generale in data 21 maggio 2012 e vistato dal Collegio sindacale secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).

2. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata per il triennio 2012/2014 in complessivi annui euro 282.872.620 ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della l.r. 30/2011, è incrementata per l'anno 2012 di euro 8.261.057.

3. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 30/2011 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 291.133.677,00 per l'anno 2012 e in annui euro 282.872.620 per gli anni 2013 e 2014, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi euro 271.735.984 per l'anno 2012 e 269.299.500 per gli anni 2013 e 2014 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali annui euro 251.750.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:

1) annui euro 1.950.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali;

2) annui euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;

3) euro 8.710.000 per l'anno 2012 e annui euro 6.910.000 per gli anni 2013 e 2014 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;

4) annui euro 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;

5) euro 636.484 per la copertura del disavanzo di gestione all'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo al bilancio di esercizio 2011;

b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi euro 19.397.693 per l'anno 2012 e annui euro 13.573.120 per gli anni 2013 e 2014 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:

1) euro 18.004.573 per l'anno 2012 e annui euro 12.180.000 per gli anni 2013 e 2014 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;

2) annui euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione.».

## Art. 14.

*Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.*

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), la spesa di euro 6.612.000 autorizzata, per l'anno 2012, dall'articolo 52, comma 1, della l.r. 30/2011 è rideterminata in euro 10.312.000 (UPB 1.11.1.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti).

2. Le economie derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), giacenti presso Finaosta S.p.A. sono utilizzate per il finanziamento della medesima legge nella misura di euro 17.000.000 per il triennio 2012/2014 e, nella misura di euro 7.400.000, riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

## Art. 15.

*Interventi in materia di politica del lavoro*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2011 per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2012.

2. L'autorizzazione per il triennio 2012/2014 è complessivamente rideterminata in euro 18.481.600, annualmente così suddivisa:

anno 2012: euro 6.403.400;

anno 2013: euro 6.119.900;

anno 2014: euro 5.958.300;

(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

## Art. 16.

*Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale*

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 50, comma 3, lettera a), della l.r. 30/2011 in euro 2.635.727 per il triennio 2012/2014, di cui euro 1.304.816 per l'anno 2012, è rideterminata per il triennio in euro 2.838.698, di cui euro 1.507.787 per l'anno 2012 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 - parz.).

2. Gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinati dall'articolo 50, comma 6 della l.r. 30/2011 in euro 3.868.091 per il triennio 2012/2014, di cui euro 1.210.960 per l'anno 2012, sono rideeterminati per il triennio in euro 4.182.019, di cui euro 1.524.888 per l'anno 2012 (UPB 1.11.9.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

## Art. 17.

*Modificazione dell'articolo 16 della l.r. 30/2011*

1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 10, della l.r. 30/2011 sono riversate dal BIM alla Regione per essere destinate al finanziamento di interventi in materia assistenziale e sanitaria.

2. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 16 della l.r. 30/2011 è soppresso.

## Art. 18.

*Modificazione dell'articolo 56 della l.r. 30/2011*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 30/2011, è inserito il seguente:

«1bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli appalti affidati dai Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici).».



## Art. 19.

*Erogazione di un contributo straordinario all'ente ecclesiastico Casa salesiana di San Giovanni Bosco*

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a euro 600.000 a favore dell'ente ecclesiastico Casa salesiana di San Giovanni Bosco per l'adeguamento e l'ampliamento dell'immobile da destinare a laboratorio di falegnameria in uso all'Istituto professionale industria ed artigianato Don Bosco con sede nel Comune di Châtillon.

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono altresì stabilite le modalità di rendicontazione delle spese effettuate con il sostegno regionale (UPB 1.3.4.20 Investimenti per la valorizzazione delle strutture).

## Art. 20.

*Abrogazione della legge regionale 19 maggio 2005, n. 10*

1. La legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza), è abrogata.

## Art. 21.

*Reviviscenza dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 13/2008. A decorrere dalla medesima data, vige nuovamente l'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

## Art. 22.

*Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è sostituita dalla seguente:

«*b*) un periodo di ammortamento della durata di anni quindici o venti, decorrenti dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il mutuatario è tenuto a corrispondere trenta o quaranta semestralità posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi e capitale.»

2. Il termine ventennale di durata dei mutui concedibili a valere sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 43/1996, come modificato dal comma 1, si applica limitatamente ai mutui concessi a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 23.

*Associazione Forte di Bard - Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore dell'Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, già determinata in euro 3.350.000 per l'anno 2012 dall'articolo 37 della l.r. 30/2011, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 500.000 (UPB 1.7.2.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, da effettuare per il tramite dell'Associazione Forte di Bard ai sensi dell'apposita convenzione stipulata tra la Regione e l'Associazione stessa, è autorizzata per l'anno 2012 una maggiore spesa di euro 100.000.

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura e finanziamento nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 11 della l.r. 7/2006.

## Art. 24.

*Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali*

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2011, sono modificate, per il triennio 2012/2014, nella misura indicata nell'allegato A.

## Capo III

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 25.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento:

1) UPB 0.00.00.00 «Avanzo di amministrazione»  
anno 2012: euro 58.726.909,29;

2) UPB 1.03.01.80 «Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari»  
anno 2012: euro 3.867.000,00;

3) UPB 1.03.01.30 «Canoni e concessioni»  
anno 2012: euro 5.500.000,00;  
anno 2013: euro 5.500.000,00;  
anno 2014: euro 5.500.000,00;

b) in diminuzione:

1) UPB 1.05.01.10 «Accensione di prestiti a medio e lungo termine»  
anno 2012: euro 6.000.000,00;

2) UPB 1.01.01.10 «Tributi provinciali»  
anno 2012: euro 3.000.000,00;

3) UPB 1.01.02.30 «Imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, monopoli e lotto»  
anno 2012: euro 5.500.000,00.


## Art. 26.

*Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata*

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 26.159.664,85 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato B.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2012 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 20.218.180,47 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato B.

3. I fondi di cui al comma 1 attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2012 ammontano ad euro 5.941.484,38, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato B.



## Art. 27.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2012/2014, sono apportate le seguenti variazioni in aumento, comprensive dei fondi di cui all'articolo 26, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato C, per complessivi euro:

anno 2012: euro 33.375.728,82

anno 2013: euro 5.500.000,00

anno 2014: euro 5.500.000,00

## Art. 28.

*Riepilogo situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere*

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 53.593.909,29 per l'anno 2012, di euro 5.500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 5.500.000,00 per l'anno 2014, derivanti dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

## Variazioni parte entrata

In aumento (art. 25, c. 1, lett. a))

anno 2012: euro 68.093.909,29

anno 2013: euro 5.500.000,00

anno 2014: euro 5.500.000,00

In diminuzione (art. 25, c. 1, lett. b))

anno 2012: euro 14.500.000,00

## Totale variazioni entrata

anno 2012: euro 53.593.909,29

anno 2013: euro 5.500.000,00

anno 2014: euro 5.500.000,00

## Variazioni parte spesa

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (art. 26, c. 2)

anno 2012: euro 20.218.180,47

## In aumento (art. 27)

anno 2012: euro 33.375.728,82

anno 2013: euro 5.500.000,00

anno 2014: euro 5.500.000,00

## Totale variazioni spesa

anno 2012: euro 53.593.909,29

anno 2013: euro 5.500.000,00

anno 2014: euro 5.500.000,00

## Art. 29.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 giugno 2012

ROLLANDIN

12R0654

## LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 21.

**Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 21 agosto 2012)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, n. 27

## Art. 1.

*Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27*

1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014.

*Capo II*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, n. 29


## Art. 2.

*Modificazioni all'articolo 2*

1. Al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: «Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito».

2. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. È, inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;».



## Art. 3.

*Modificazioni all'articolo 3*

1. La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:

«*d*) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.»

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, le parole: «ai sensi del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, lettera *d*)».

3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006 è abrogato.

## Art. 4.

*Modificazioni all'articolo 4*

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/2006, le parole: «ai corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 7».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al comma 2, lettera *b*), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.»

## Art. 5.

*Modificazioni all'articolo 5*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.»

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, le parole: «con proprio provvedimento» sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato.»

## Art. 6.

*Modificazione all'articolo 6*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/2006, le parole: «La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «La cancellazione è disposta dal dirigente».

## Art. 7.

*Modificazioni all'articolo 7*

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, le parole: «di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica».

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, le parole: «di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica».

## Art. 8.

*Modificazioni all'articolo 8*

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente: «Attestato di complementarietà».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 2), e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), non sono soggette all'accertamento della complementarietà e al rilascio del relativo attestato.»

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: «il certificato di complementarietà» sono sostituite dalle seguenti: «l'attestato di complementarietà».

## Art. 9.

*Modificazioni all'articolo 9*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico.»

2. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: «del certificato di complementarietà» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestato di complementarietà».

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006, le parole: «soggetto preposto» sono sostituite dalle seguenti: «socio preposto».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/2006 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*).»

## Art. 10.

*Modificazioni all'articolo 16*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, le parole: «acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:

«*d*) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*)».



3. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche.»

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le iniziative di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.»

5. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera *c*), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione.»

#### Art. 11.

##### *Modificazione all'articolo 18*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 29/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera *e*), della l.r. 11/1998».

#### Art. 12.

##### *Modificazione all'articolo 20*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 29/2006 è sostituita dalla seguente:

«*d*) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.»

#### Art. 13.

##### *Abrogazione dell'articolo 21*

1. L'articolo 21 della l.r. 29/2006 è abrogato.

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'articolo 22*

1. L'articolo 22 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

Non ripetibilità e divieto di cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *a*), *b*), *d*) e *d-bis*), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.»

#### Art. 15.

##### *Modificazioni all'articolo 25*

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.»

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: «, costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1» sono soppresse.

#### Art. 16.

##### *Modificazione all'articolo 30*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12, 14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.»

#### Art. 17.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) e *d*), della l.r. 29/2006, come modificate dall'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge, si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni pervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *d*), della l.r. 29/2006, come modificata dall'articolo 12, comma 1, della presente legge, si applica anche ai rapporti derivanti dalle agevolazioni già concesse ma non ancora totalmente liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrituristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 29/2006.

4. Alle domande per la predisposizione e l'installazione di cartelli pervenute prima della data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, della l.r. 29/2006 nel testo anteriore alle modificazioni di cui alla presente legge.

5. Per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3bis, della l.r. 29/2006, inserito dall'articolo 16 della presente legge, non rilevano le violazioni accertate definitivamente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).

3. L'abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 29/2006 rende disponibile nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 la somma annua di euro 2.000 per gli anni 2013 e 2014 che viene iscritta nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 luglio 2012

ROLLANDIN

12R0640



LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 22.

**Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle-d'Aosta n. 35 del 21 agosto 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'Istituto musicale pareggiato della Valle-d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di seguito denominato Istituto, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), e del decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle-d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale).

2. Al fine di razionalizzare la normativa regionale in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle-d'Aosta e di valorizzare e divulgare il patrimonio musicale tradizionale, la presente legge reca modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

Art. 2.

*Contributo annuo a favore dell'Istituto*

1. A decorrere dall'anno 2013, la Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese per il funzionamento dell'Istituto medesimo, comprensivo di quelle concernenti le attività dell'orchestra sinfonica. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Regione può assoggettare l'Istituto al rispetto di un patto di stabilità, finalizzato al contenimento delle spese correnti, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per ciascun anno solare in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente e dell'eventuale rispetto del patto di stabilità di cui al comma 2. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto è decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso.

Art. 3.

*Statuto e organi dell'Istituto*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Istituto delibera una proposta di adeguamento dello statuto alla presente legge e alla normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento alla legge n. 508/1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508).

La proposta di adeguamento dello statuto è approvata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Lo statuto deve essere altresì conforme ai seguenti principi:

a) il Presidente dell'Istituto è nominato dalla Giunta regionale, sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico nell'ambito di una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale e di comprovata esperienza maturata in organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza in ambito artistico e culturale;

b) al fine di garantire un'adeguata rappresentanza della Regione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 136/2007, alla Giunta regionale è riservata la nomina di tre membri del consiglio di amministrazione scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;

c) il controllo contabile dell'Istituto è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro;

d) individuazione nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'Istituto del rappresentante della Regione, ai fini dell'integrazione del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 136/2007.

Art. 4.

*Personale docente dell'Istituto*

1. La pianta organica dell'Istituto è soggetta a revisione biennale. La proposta di revisione è operata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentito il collegio dei docenti, sulla base del progetto predisposto dal consiglio accademico per lo sviluppo della funzione artistica, educativa e culturale dell'Istituto stesso, nonché in considerazione delle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili. La pianta organica e le successive modificazioni della stessa sono approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 5.

*Intese e convenzioni con altre istituzioni*

1. L'Istituto può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché per il coordinamento di attività di comune interesse.

2. In particolare, le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.

3. Le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2007 sono esercitate mediante atti di indirizzo dell'Assessore all'istruzione e cultura.

Art. 6.

*Modificazioni alla legge regionale n. 8/1992*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/1992 le parole: «Istituto musicale della Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/1992, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire e valorizzare la divulgazione del patrimonio musicale in Valle-d'Aosta, la Regione promuove, inoltre, forme di collaborazione con organismi, associazioni o enti che svolgano attività funzionali alle predette finalità e, in considerazione della particolare rilevanza dell'attività svolta, con l'Associazione Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, l'Associazione regionale cori Valle d'Aosta (A.R.CO.V.A.), l'Associazione Fédération des harmonies valdôtaines e l'Associazione Nos racines - Associazione gruppi folkloristici della Valle d'Aosta».



3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) scopi della Fondazione sono lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi sono perseguiti anche attraverso l'organizzazione e la gestione, tramite la Scuola di formazione ed orientamento musicale (SFOM), dei corsi di indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la Fondazione è amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e da eventuali altri fondatori pubblici e privati. I componenti di designazione regionale sono in numero non inferiore a due terzi del totale e detengono la maggioranza;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'ap-posito registro;».

4. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 8/1992, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

*Intese e convenzioni con altre istituzioni*

1. La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché il coordinamento di attività di comune interesse.

2. In particolare, le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.».

5. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo annuo di cui all'art. 6, comma 1, è erogato in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto è decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso.».

Art. 7.

*Personale non docente*

1. Al personale non docente e di direzione amministrativa dell'Istituto si applicano le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta.

Art. 8.

*Disposizioni transitorie*

1. Il personale assunto dalla Fondazione di cui alla legge regionale n. 8/1992 tramite procedura di tipo concorsuale, suddiviso in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente di cui ai settori artistico-disciplinari ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 (Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di musica), e per il personale non docente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge opera presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in appositi ruoli ad esaurimento, è inquadrato alle dipendenze dell'Istituto medesimo, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.

2. Gli organi della Fondazione di cui alla legge regionale n. 8/1992, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, da nominare entro il 31 dicembre 2012 con le modalità di cui alla presente legge.

3. Gli organi dell'Istituto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, da nominare con le modalità di cui alla presente legge e dello statuto, come adeguato ai sensi dell'art. 3.

Art. 9.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge è determinato in € 2.660.000 per l'anno 2013 ed € 2.650.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'UPB 1.06.01.10 (Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento).

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8/1992 è incrementata per l'anno 2012 di € 140.000 (UPB 1.06.01.10).

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.06.01.10 per € 2.520.000 per l'anno 2013 e € 2.520.000 per l'anno 2014;

b) nell'UPB 1.06.02.10 per € 140.000 per l'anno 2012;

c) nell'UPB 1.06.02.10 per € 140.000 per l'anno 2013 ed € 130.000 per l'anno 2014.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013, fatta eccezione per l'art. 3 e per l'art. 9, comma 3, e comma 4, lettera b).


La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle-d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 luglio 2012

ROLLANDIN

12R0641



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2012, n. 10.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del Supplemento n. 38 del 20 settembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Approvazione del rendiconto*

1. Il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2011, è approvato con le risultanze riportate nell'Allegato A.

**Art. 2.***Entrate e spese di competenza*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2011, sono definite nel Conto finanziario pari ad € 13.839.373.624,92. Sono stati riscossi € 12.396.375.099,61 e restano da riscuotere € 1.442.998.525,31.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2011 ammontano a € 13.866.390.064,16. I pagamenti effettuati sono pari ad € 11.143.798.009,71 e restano da pagare € 2.722.592.054,45.

**Art. 3.***Residui attivi e residui passivi*

1. I residui attivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2011, ammontavano a € 4.667.546.348,72 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2011 in € 4.666.038.636,11 per un minor importo di € 1.626.788,48. Le somme riscosse sono state pari ad € 1.802.428.017,55 e quelle rimaste da riscuotere ammontano ad € 2.863.610.618,56. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2011: € 1.442.998.525,31;

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti: € 2.863.610.618,56;

c) totale residui attivi: 4.306.609.143,87.

2. I residui passivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2011, ammontavano a € 5.362.806.070,16 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2011 in € 5.204.005.194,70 per un minor importo di € 158.800.875,46. Le somme pagate sono state pari ad € 2.780.792.815,66 e quelle rimaste da pagare ammontano ad € 2.423.212.379,04. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011: € 2.722.592.054,45;

b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti: € 2.423.212.379,04;

c) totale residui passivi: € 5.145.804.433,49.

**Art. 4.***Situazione di cassa e situazione finanziaria*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è determinato in € 354.579.654,85 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (Allegato B) e così come approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010: € 80.367.363,06;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2011: € 14.198.803.117,16;

c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2011: € 13.924.590.825,37;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2011: € 354.579.654,85.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è accertato un disavanzo finanziario pari ad € 484.615.634,77 come risulta dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011: € 354.579.654,85;

b) ammontare dei residui attivi: € 4.306.609.143,87;

c) ammontare dei residui passivi: € 5.145.804.433,49;

d) disavanzo finanziario: € 484.615.634,77.

**Art. 5.***Società e consorzi a partecipazione regionale*

1. Le società ed i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato nell'esercizio finanziario 2011 i loro bilanci alla Regione ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato C.

**Art. 6.***Attività finanziarie e patrimoniali*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2011 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in € 5.969.976.425,24.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2011 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in € 11.855.775.766,18.

**Art. 7.***Prospetti SIOPE e strumenti derivati*

1. I prospetti delle entrate e uscite del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) con valori cumulati dell'anno 2011 e relativa situazione delle disponibilità liquide sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato D.

2. La nota informativa relativa a oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato E.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 settembre 2012

COTA

*(Omissis).***12R0631**

## LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2012, n. 12.

**Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del Supplemento n. 40 del 4 ottobre 2012)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 legge regionale n. 10/1972*

1. All'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione.»

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 legge regionale n. 10/1972*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1972 dopo le parole «limite massimo di» la parola «undici» è sostituita dalla parola «sette» e, al secondo periodo, dopo le parole «dall'equivalente di» la parola «undici» è sostituita dalla parola «sette».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1972 dopo le parole «annuali» sono soppresse le parole da «e dal luogo» fino alle parole «viaggi annuali» e, al secondo periodo dopo le parole «ritorno Torino – Roma» sono soppresse le parole da «e l'equivalente di» fino alle parole «compagnie di bandiera».

3. I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1972 sono abrogati.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 4 legge regionale n. 12/1972*

1. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole «Entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 15 marzo di ogni anno».

2. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1972 è aggiunto il seguente periodo: «La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'art. 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza

sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)».

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1972 le parole «entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura» sono sostituite dalle seguenti «entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura.».

4. Al quarto periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1972 dopo le parole «sono definite» sono aggiunte le seguenti «le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1972 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 ottobre 2012

COTA

(Omissis).

12R0652

## REGIONE LIGURIA

## LEGGE REGIONALE 3 agosto 2012, n. 26.

**Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 7 agosto 2012)

## IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.


Finalità

1. La Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti della legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e le ulteriori modalità previste dalla legge.

## Art. 2.

Titolarità e modalità di prescrizione

1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.



2. I farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità.

3. Hanno possibilità di prescrizione anche i medici specialisti operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati.

#### Art. 3.

##### *Modalità di somministrazione e acquisto*

1. L'inizio del trattamento può avvenire:

a) in ambito ospedaliero e/o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i farmaci di cui all'articolo 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del Servizio Sanitario Regionale anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilità dei suddetti farmaci e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione;

b) in ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con tali modalità, utilizzando farmaci esteri importati; il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando è prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del Servizio Sanitario Regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del servizio pubblico e utilizzi il ricettario del Servizio Sanitario Regionale per la prescrizione magistrale.

#### Art. 4.

##### *Trattamento domiciliare*

1. Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità può proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati, una nuova ricetta redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura.

2. Nel caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale, su indicazione dello specialista, alla farmacia della ASL del territorio di residenza del paziente.

3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico che la prescrive, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.

4. Il medico e il paziente o, in caso di impossibilità, un familiare o altro soggetto che legalmente lo assiste sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessaria per l'effettuazione della terapia domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnare il trasporto del farmaco cannabinoidico e, nel caso di trasporto da parte di un familiare o altro soggetto che lo assiste, deve riportare il nome del paziente.

#### Art. 5.

##### *Compiti di informazione sanitaria*

1. Al fine di favorire tra i medici la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, la Regione promuove periodicamente, mediante i normali canali comunicativi, una specifica informazione rivolta ai medici interessati operanti nella Regione e ai farmacisti preparatori operanti nelle farmacie galeniche.

#### Art. 6.

##### *Attività di monitoraggio regionale*

1. La Regione monitora l'andamento del trattamento del dolore cronico, anche per le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi, in ottemperanza alla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).

2. La Regione si impegna, altresì, a promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa e adeguate modalità informative.

#### Art. 7.

##### *Acquisti multipli*

1. Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto la Giunta regionale adotta un provvedimento per la centralizzazione degli acquisti presso un'unica Azienda Sanitaria Locale capofila, come per altri farmaci importati.

#### Art. 8.

##### *Risparmi a medio termine*

1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, la Giunta regionale attiva una convenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici.

#### Art. 9.

##### *Norme finali e transitorie*

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge e il rapporto costi/benefici sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo socio assistenziale. Nella relazione sono indicati, inoltre, i risultati raggiunti nel periodo di riferimento, le convenzioni stipulate e la loro attuazione, le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione unitamente alle soluzioni proposte o avviate per superarle.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare tutte le altre convenzioni e protocolli di intesa necessari all'attuazione effettiva della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) avvia l'informazione sanitaria di cui all'articolo 5;

b) adotta la deliberazione sulla centralizzazione degli acquisti di cui all'articolo 7;

c) stipula la convenzione di cui all'articolo 8;

d) stipula le convenzioni e i protocolli di intesa di cui al comma 2.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse del Fondo Sanitario Regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 agosto 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0636



LEGGE REGIONALE 6 agosto 2012, n. 27.

**Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 7 agosto 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“6 bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell'appostamento fisso preesistente, l'autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell'appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorità:

- a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
- b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
- c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo.

L'autorizzazione viene, altresì, rilasciata, con analogha valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri.”

Art. 2.

*Modifica all'articolo 30 della l.r. 29/1994*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato rilasciato o riconosciuto dalla Provincia. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.”

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“4 bis. In caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo.”

2. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “fisse e/o” sono soppresse.

Art. 4.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 agosto 2012

BURLANDO

*(Omissis).*

12R0637

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 28.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2011.**

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I

CONTO DEL BILANCIO

Capo I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

*Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, quelle derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e quelle per contabilità speciali, accertate



nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 4.780.472.549,11 così distinte:

	euro
Entrate di competenza	4.780.472.549,11
- delle quali furono riscosse e versate	4.012.724.753,21
- e rimasero da riscuotere e da versare	767.747.795,90

## Art. 3.

*Spese di competenza*

1. Le spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 4.877.917.111,96 così distinte:

	euro
Spese di competenza	4.877.917.111,96
- delle quali furono pagate	4.094.223.788,47
- e rimasero da pagare	783.693.323,49


## Art. 4.

*Riassunto generale entrate e spese di competenza*

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza accertate o impegnate nell'esercizio finanziario 2011 rimane così stabilito:

ENTRATE		
Titolo		euro
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione		3.395.165.784,21
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti		271.424.783,08
Titolo III - Entrate extratributarie		138.547.908,70
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale		222.659.656,12
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie		0
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali		752.674.417,00
Totale generale		4.780.472.549,11

SPESE		
Area		euro
Area I - Istituzionale		37.337.104,59
Area II - Programmazione comunitaria, statale, regionale		236.443.886,36
Area III - Territorio		4.230.587,22
Area IV - Ambiente		22.473.337,62
Area V - Infrastrutture		6.645.499,09
Area VI - Mobilità e trasporti		250.033.193,89
Area VII - Edilizia		12.966.101,87
Area VIII - Sicurezza ed emergenza		64.085.481,51
Area IX - Sanità		3.181.068.984,19
Area X - Persona, famiglia, associazioni		65.838.817,81



Area XI – Istruzione, formazione, lavoro	37.716.601,26
Area XII – Cultura, sport, tempo libero	6.728.981,40
Area XIII – Agricoltura, economia montana	5.626.783,60
Area XIV – Industria e piccola e media impresa	8.718.407,26
Area XV – Commercio, fiere, mercati	2.921.573,68
Area XVI – Artigianato	600.000,00
Area XVII – Turismo	7.953.023,98
Area XVIII – Gestionale	173.854.329,63
Partite di giro	752.674.417,00
Totale generale	4.877.917.111,96

## RIEPILOGO

	euro
ENTRATE	4.780.472.549,11
SPESE	4.877.917.111,96
SALDO FINANZIARIO PASSIVO DELLA COMPETENZA ESERCIZIO 2011	97.444.562,85

*Capo II*

## ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

## Art. 5.

*Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010 (euro 3.127.422.523,28) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 3.079.362.921,77 così distinti:


	euro
residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010	3.079.362.921,77
- dei quali furono riscossi nell'esercizio 2011	956.707.234,20
- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2011	2.122.655.687,57

## Art. 6.

*Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2010 (euro 2.655.155.481,35) sono determinati dal conto consuntivo del bilancio in euro 2.500.257.230,03 così distinti:

	euro
residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2010	2.500.257.230,03
- dei quali furono pagati nell'esercizio 2011	971.184.711,32
- e rimasero da pagare al 31 dicembre 2011	1.529.072.518,71



*Capo III*

## RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

## Art. 7.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (articolo 2)	767.747.795,90
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	2.122.655.687,57
Residui attivi al 31 dicembre 2011	2.890.403.483,47

## Art. 8.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 sono stabiliti nelle seguenti somme:

	euro
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (articolo 3)	783.693.323,49
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	1.529.072.518,71
Residui passivi al 31 dicembre 2011	2.312.765.842,20

*Capo IV*

## SITUAZIONE DI CASSA

## Art. 9.

*Fondo di cassa*

1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2011 è determinato in euro 71.439.970,24 come risulta dai seguenti dati:

		euro
Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2010		167.416.482,62
Riscossioni		
- in conto competenza	4.012.724.753,21	
- in conto residui	956.707.234,20	4.969.431.987,41
Totale		5.136.848.470,03
Pagamenti		
- in conto competenza	4.094.223.788,47	
- in conto residui	971.184.711,32	5.065.408.499,79
Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2011		71.439.970,24



*Capo V*

## RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

## Art. 10.

*Saldo finanziario*

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2011 è accertato nella somma di euro 649.077.611,51 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			71.439.970,24
	RESIDUI	COMPETENZA	
Somme rimaste da riscuotere	2.122.655.687,57	767.747.795,90	2.890.403.483,47
			2.961.843.453,71
	RESIDUI	COMPETENZA	
Somme rimaste da pagare	1.529.072.518,71	783.693.323,49	2.312.765.842,20
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2011			649.077.611,51

## TITOLO II

## CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

*Capo I*

## RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

## Art. 11.

*Saldo patrimoniale*

1. La gestione patrimoniale dell'esercizio 2011 presenta un saldo positivo di euro 46.953.988,04, come risulta dai seguenti dati:

Consistenza patrimoniale:

Attività	Iniziale	Finale	Variazioni
Finanziarie	3.294.839.005,90	2.961.843.453,71	- 332.995.552,19
Patrimoniali	288.555.802,95	301.224.269,64	12.668.466,69
Totali	3.583.394.808,85	3.263.067.723,35	- 320.327.085,50
Passività			
Finanziarie	2.655.155.481,35	2.312.765.842,20	- 342.389.639,15
Patrimoniali	1.092.427.180,19	1.067.535.745,80	- 24.891.434,39
Totali	3.747.582.661,54	3.380.301.588,00	- 367.281.073,54
Eccedenza	- 164.187.852,69	- 117.233.864,65	46.953.988,04
Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva			- 320.327.085,50
Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva			- 367.281.073,54
Saldo patrimoniale dell'esercizio			46.953.988,04

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

12R0644



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 29.

**Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 10 agosto 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012))*

1. All'articolo 1 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "179 milioni di euro".

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. Alla fine del comma 10 dell'articolo 22 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "senza la preventiva autorizzazione della Regione Liguria rilasciata secondo quanto indicato dal regolamento di cui all'articolo 4".

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "in via temporanea e precaria", contenute nel primo e nel secondo periodo, sono inserite le seguenti: "e comunque per non oltre un anno".

4. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

5. Al comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "oggetto di delega" sono inserite le seguenti: "o trasferite".

Art. 3.

*Investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'ammodernamento".

2. Le aziende di trasporto pubblico locale possono utilizzare le risorse residue derivanti dall'utilizzo dei fondi relativi ai piani di investimento per gli anni dal 2000 al 2002 per l'acquisto e l'ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone.

Art. 4.

*Risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2011*

1. Per l'esercizio 2011 sono attribuite risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'importo di 4 milioni di euro.

2. Per il riparto delle risorse di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

*Spese per investimenti e gestione del trasporto pubblico locale*

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) con cui sono determinate le riduzioni di risorse statali da imputare a ciascuna Regione, è ridotta la disponibilità all'impegno del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 per complessivi euro 6.000.000,00 suddivisi sulle seguenti Unità Previsionali di Base:

- U.P.B. 6.201 "Investimenti per il trasporto pubblico locale" per euro 376.960,34;

- U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale" per euro 5.623.039,66

di cui euro 4.123.039,66 destinati alla copertura dei contratti di servizio.

Art. 6.

*Intervento per il trasporto fluviale di emergenza*

1. Al fine di consentire il trasporto nelle zone alluvionate, la Provincia della Spezia può destinare le risorse stanziare per il trasporto marittimo nel Golfo della Spezia, non ancora utilizzate, al servizio di collegamento fluviale sul fiume Magra ed ai necessari collegamenti via terra, stabilendo eventuali agevolazioni o esenzioni tariffarie che possono trovare copertura in tale stanziamento.

Art. 7.

*Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell'informazione in Liguria)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "gestione del SIIR" sono inserite le seguenti: ", costituenti servizi di interesse generale ai sensi dell'articolo 1,".

Art. 8.

*Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)*

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

"a bis) allestimento ed avvio della gestione degli archivi trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 6;".

Art. 9.

*Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea)*

1. L'articolo 5 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Finanziamento dei viaggi di studio). — 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria provvede al finanziamento dei viaggi di studio nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.».



## Art. 10.

*Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2010 la parola: "bilancio" è sostituita dalle seguenti: "politiche sociali".

## Art. 11.

*Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)*

1. Alla fine del comma 3-ter dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole: "ed un Vice Capo Ufficio stampa che assume la qualifica di Vice capo redattore".

## Art. 12.

*Modifica all'articolo 23-bis della l.r. 25/2006*

1. Al comma 2-bis dell'articolo 23-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente capoverso:

"Al dirigente della struttura speciale di Gabinetto, in quanto figura istituzionale di carattere fiduciario prevista dalla presente legge, non si applica l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni."

## Art. 13.

*Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011))*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

"5-bis. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato anche con il versamento alla Regione dell'importo corrispondente al maggior valore acquisito dai beni in conseguenza delle modifiche della destinazione urbanistica valutato secondo le procedure di cui al comma 5."

2. Il fondo di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 22/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è, altresì, alimentato dai proventi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti dall'operazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 14.

*Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese))*

1. Il titolo della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "piccole e medie" sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "piccole e medie" sono soppresse.

4. L'articolo 5 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Regime di aiuto). — 1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato.».

5. L'articolo 7 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della l.r. 21/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

## Art. 15.

*Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

"5-bis. La Regione può, altresì, sciogliere il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e nominare un Commissario straordinario in caso di gravi disavanzi ripetuti per almeno tre esercizi. Ai sensi della presente disposizione per gravi disavanzi si intende l'incidenza percentuale del risultato negativo di esercizio sul patrimonio netto dell'Azienda superiore al 10 per cento per tre esercizi consecutivi."

## Art. 16.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)*

1. Il comma 10-bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"10-bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revocche e dai ribassi d'asta, sono destinate al finanziamento di Programmi di intervento a favore dei comuni con priorità ai settori nei quali è stato attuato il recupero delle stesse."

2. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"10-bis 1. Ove necessario, le risorse di cui al comma 10-bis sono destinate alla costituzione di un apposito fondo, denominato Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione, finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, nelle more dell'erogazione dei relativi finanziamenti da parte dello Stato."

## Art. 17.

*Soppressione del nucleo di valutazione di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)*

1. Il nucleo di valutazione disciplinato dagli articoli 6 e seguenti della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "il nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "la competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali".

3. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "del nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "della competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali".

4. L'articolo 6 della l.r. 20/1995 successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Esercizio delle funzioni regionali). — 1. La competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali svolge le funzioni regionali di cui all'articolo 1 predisponendo i relativi provvedimenti.

2. L'istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche o private, nonché sugli interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature, è effettuata dalla competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali.

3. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui al comma 2 la competente struttura del Dipartimento Salute e Servizi sociali si avvale della collaborazione delle preposte strutture e uffici delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con atto successivo.».



5. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

#### Art. 18.

*Soppressione della Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.p.r. 14 gennaio 1997)*

1. E' soppressa la Commissione tecnica per la verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 13 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutte le funzioni e i compiti della Commissione sono attribuiti all'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS).

2. Qualsiasi rinvio alla Commissione indicata al comma 1 contenuto nella l.r. 20/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in altre leggi, regolamenti o provvedimenti regionali si intende riferito all'ARS.

3. L'articolo 13 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Accertamento e verifica dei requisiti di accreditamento).

— 1. L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) ha il compito di provvedere ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che richiedono l'accreditamento istituzionale.

2. La risultanza di accreditamento di cui all'articolo 12, comma 2, è emanata dal dirigente dell'ARS competente in materia di accreditamento.

3. L'ARS, per la verifica dei requisiti di accreditamento si avvale di tecnici delle Aziende sanitarie, dell'ARPAL e dei comuni in possesso di esperienza professionale adeguata nelle procedure per la valutazione ed il miglioramento della qualità delle strutture da accreditare. Per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi da effettuarsi presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'ARS si avvale dei pre-detti tecnici verificatori.

4. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli ed ai sopralluoghi necessari per il rilascio o il rinnovo del certificato di accreditamento sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce, sentita l'ARS:

a) il numero e requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi;

b) le convenzioni con le Aziende sanitarie, l'ARPAL ed i comuni concernenti l'impiego del personale in qualità di verificatore;

c) le modalità per l'istituzione ed il funzionamento di apposito elenco di tecnici verificatori;

d) i criteri, l'entità e le modalità di versamento alla Regione dell'onere posto a carico dei soggetti che intendano accreditare o intendano rinnovare l'accreditamento di una struttura, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura stessa.»

#### Art. 19.

*Disposizioni straordinarie per l'adeguamento del Servizio Sanitario Regionale all'articolo 15 del d.l. 95/2012, comunque finalizzate alla riduzione della spesa nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale*

1. Al fine esclusivo di ottemperare alle disposizioni recate dall'articolo 15 del d.l. 95/2012, in via del tutto eccezionale, i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e i competenti organi dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale, con il supporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, assumono i provvedimenti straordinari di adeguamento alle disposizioni recate dal citato decreto-legge. I suddetti provvedimenti straordinari possono essere adottati fino e non oltre il 31 ottobre 2012.

2. I provvedimenti straordinari di cui al comma 1, oltre alle materie indicate dall'articolo 15 del d.l. 95/2012, riguardano l'intera organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in tutta l'area assistenziale ospedaliera e territoriale, dei servizi amministra-

tivi, tecnici e comunque di supporto, disciplinati dalla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra legge regionale, regolamento, provvedimento o atto regionale o aziendale.

3. Il Direttore generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro adotta i provvedimenti ricadenti, secondo la vigente normativa statale e regionale che disciplina l'Istituto, nell'ambito della sua diretta competenza. Per quanto concerne le materie che, secondo la citata normativa, coinvolgono competenze dell'Università di Genova e del Ministero della Salute, propone agli organi preposti l'adozione dei relativi provvedimenti che sono adottati nel rispetto della suddetta normativa.

4. Fino a tutto il 31 ottobre 2012, ai provvedimenti straordinari di cui al comma 1 adottati dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e dai competenti organi dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 2 e 16, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In caso di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti suddetti da parte dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro o dei competenti organi dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale, la Giunta regionale, su proposta del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, con il provvedimento che accerta l'omissione o il ritardo, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dichiara la decadenza dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro eventualmente inadempienti.

6. La Giunta regionale individua le misure da adottarsi nei confronti dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale ove inadempienti.

#### Art. 20.

##### *Modifiche alla l.r. 41/2006*

1. Al comma 2 dell'articolo 28-bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: "determina" è sostituita dalle seguenti: "concorre, al di fuori della gestione diretta, a determinare".

2. Il comma 7 dell'articolo 28 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"7. Le nomine dei Direttori di Dipartimento ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie e ospedaliere".


3. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. Il Direttore del Dipartimento, nominato dal Direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale, deve essere un Dirigente con incarico di Direzione in una delle strutture complesse del Dipartimento".

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti dell'U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale".



## Art. 22.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 agosto 2012

BURLANDO

(Omissis)

12R0645

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 30.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I/II S.S. - n. 14 del 10 agosto 2012)

(Omissis)

12R0646

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 agosto 2012, n. 13-88/Leg.

**Integrazioni al decreto del Presidente Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)), al fine di dare attuazione ai commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 31 della legge di contabilità provinciale in materia di stabilizzazione del debito delle amministrazioni del settore pubblico.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 7 agosto 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità provinciale);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1484 di data 13 luglio 2012, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Integrazioni al decreto del Presidente provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)), al fine di dare attuazione ai commi 11-bis e 11-ter dell'art. 31 della legge di contabilità provinciale in materia di stabilizzazione del debito delle amministrazioni del settore pubblico»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dopo l'art. 29 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 29-bis (*Stabilizzazione del livello di indebitamento*). — 1. La disciplina di cui al comma 11-bis dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità trova applicazione nei confronti di Cassa del Trentino e delle amministrazioni del settore pubblico provinciale di cui all'art. 79 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Ai fini del comma 11-bis il debito oggetto di stabilizzazione rispetto al prodotto interno lordo provinciale è il debito consolidato delle amministrazioni di cui al comma 1. Tale debito è dato dalla somma dei debiti residui delle medesime amministrazioni in essere al 31 dicembre di ogni anno, tenuto conto dei singoli piani di ammortamento del debito escluse le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 1.

3. In prima applicazione è fissata nel 9,7% la percentuale entro la quale, ai sensi del comma 11-bis della legge provinciale di contabilità, deve stabilizzarsi alla fine del 2013 il rapporto tra debito consolidato complessivo delle amministrazioni pubbliche e prodotto interno lordo provinciale.

4. Compatibilmente con la percentuale di cui al comma 3, la Giunta provinciale con propria deliberazione, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua il volume massimo di nuovo indebitamento che può essere contratto dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 suddiviso nei comparti provinciale, enti locali, enti strumentali della provincia, altri enti. Con la medesima procedura possono essere disposte variazioni nei volumi di debito contraibile da ciascuno dei predetti comparti, anche ai fini dell'attribuzione dell'eventuale fondo di riserva previsto in sede di riparto iniziale.

5. Ai fini del rispetto del volume di nuovo debito contraibile dai singoli comparti ai sensi del comma 4:

a) il riparto tra le singole amministrazioni del nuovo debito contraibile dal comparto enti locali è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Con la stessa procedura potranno essere disposte variazioni nei volumi di debito contraibile dalle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attribuzione dell'eventuale fondo di riserva previsto in sede di riparto iniziale;


b) in conformità a quanto previsto dal comma 11-quater dell'art. 31 della legge di contabilità provinciale, la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia è consentita previa autorizzazione della Giunta provinciale, che può essere rilasciata anche in sede di approvazione degli strumenti di programmazione degli enti interessati, compatibilmente con il volume massimo di nuovo debito contraibile dal comparto;

c) il ricorso all'indebitamento da parte degli altri soggetti rientranti nel comparto «altri enti» è consentito nei limiti definiti negli atti che disciplinano gli obblighi degli stessi in ordine al patto di stabilità, limiti che dovranno essere compatibili con il volume massimo di nuovo debito contraibile dal comparto.

6. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 restano in ogni caso fermi i limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dai relativi ordinamenti.

7. In sede di definizione dei propri programmi di investimento e dei propri documenti di programmazione economico-finanziario, le amministrazioni di cui al comma 1 devono garantire la compatibilità degli stessi con i limiti di indebitamento derivanti dall'attuazione del presente articolo nonché la sostenibilità dell'eventuale debito programmato con la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché per il monitoraggio del livello di indebitamento delle amministrazioni di cui al comma 1 la provincia si avvale del supporto di Cassa del Trentino S.p.a.



9. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono tenute a trasmettere alla provincia e a Cassa del Trentino S.p.a. le informazioni e i dati richiesti per l'attuazione del presente articolo nei termini e secondo le modalità indicate in sede di richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 agosto 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 agosto 2012, n. 14-89/Leg.

**Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1574 di data 20 luglio 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente «Regolamento di esecuzione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura);

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Questo regolamento detta le modalità per l'attuazione della legge provinciale dell'11 marzo 2008, n. 2, di seguito denominata «legge» concernente le norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura.

Art. 2.

*Comunicazione dell'avvio dell'attività*

1. Chiunque intraprenda per la prima volta sul territorio provinciale l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, lettera c) numeri 6), 7) e 8) della legge, ne dà immediata comunicazione alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, avvalendosi degli appositi moduli.

2. Indipendentemente dal numero di alveari e apiari posseduti, nella comunicazione vanno indicati:

a) dati identificativi dell'apicoltore;

b) sede/sedi stanziale o invernale del proprio apiario completa di riferimenti catastali dei terreni sui quali insistono gli alveari e gli apiari;

c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell'anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;

d) tipologie produttive fra quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge.

Art. 3.

*Denuncia degli alveari e degli apiari detenuti a qualsiasi titolo*

1. Gli apicoltori denunciano alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - avvalendosi dei moduli appositamente predisposti - dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, i dati relativi al proprio allevamento indicando:

a) dati identificativi dell'apicoltore;

b) sede/sedi stanziale o invernale dei propri alveari e apiari completa di riferimenti catastali se variati rispetto a quanto comunicato negli anni precedenti;

c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell'anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;

d) numero di alveari acquistati nel corso dell'anno;

e) numero di alveari ottenuti per sciamatura naturale o artificiale;

f) numero di alveari ceduti a qualsiasi titolo;

g) tipologie produttive, se variate.

Art. 4.

*Modalità di identificazione*

1. Ad ogni apicoltore, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio attività, è assegnato un codice identificativo.

2. Il codice di cui al comma 1 è costituito dalla sigla «IT» seguita dal codice ISTAT del Comune, dalla sigla «TN» e da un numero progressivo assegnato dalla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nell'assegnazione del codice, viene preso come riferimento il Comune in cui è sita la sede stanziale o invernale dell'apiario.

3. Al fine di favorire i controlli sanitari, ogni apicoltore deve, inoltre, identificare gli alveari con un numero progressivo.


4. Entro un anno dall'assegnazione del codice, ogni apicoltore deve applicare su ogni alveare gli identificativi di cui ai commi 2 e 3. Se gli alveari sono incernierati su un bancale, il codice identificativo di cui al comma 2, può essere riportato sul bancale.

Art. 5.

*Censimento apistico*

1. La struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede al censimento del patrimonio apistico attraverso l'inserimento delle denunce e delle comunicazioni degli apicoltori su un'apposita banca dati provinciale. I dati saranno utilizzati anche per implementare la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a trasmettere in via telematica, al servizio provinciale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, i dati relativi al censimento apistico.



## Art. 6.

*Comunicazione variazione di attività*

1. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria delle api, gli apicoltori che intendono proseguire l'attività presentano la denuncia annuale dichiarando il «possesso zero» per l'anno di riferimento.

2. In caso di variazione della sede stanziale o invernale dell'apiario, la struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari assegna i nuovi codici identificativi secondo le modalità previste all'art. 4 commi 1 e 2. L'apicoltore effettua la nuova identificazione degli alveari entro un anno dal trasferimento della sede dell'apiario.

## Art. 7.

*Trasferimento degli alveari o degli apiari a scopo di nomadismo*

1. Chiunque intenda esercitare il nomadismo sul territorio provinciale è tenuto a munirsi del certificato sanitario previsto all'art. 6 comma 1 della legge.

2. Almeno settantadue ore prima dell'effettuazione del trasferimento, l'apicoltore deve notificare il trasferimento degli alveari o dell'apiario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. La notifica deve indicare:

- a) dati identificativi dell'apicoltore;
- b) numero massimo di alveari che saranno trasferiti;
- c) località di provenienza e località di destinazione;
- d) periodo e durata presumibile della permanenza;
- e) numero di protocollo e data del certificato sanitario.

4. Nel caso di alveari provenienti da fuori Provincia, l'apicoltore effettua la notifica secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 dotandosi di un certificato attestante la sanità delle api rilasciato dalla locale struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, con data non anteriore ai dieci giorni a quella dell'effettivo spostamento degli animali. Inoltre gli alveari e gli apiari devono essere identificabili attraverso l'apposizione di un cartello ben visibile ed a caratteri indelebili riportanti i dati identificativi dell'apicoltore.

## Art. 8.

*Distanze minime tra gli apiari*

1. Fino a quando non saranno definite le linee guida previste dall'art. 8 della legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 896-bis del codice civile e da accordi tra le parti, la distanza di rispetto tra apiari, composti ciascuno da almeno 50 alveari, è fissata in 100 metri.

## Art. 9.

*Albo provinciale degli allevatori di api regine a scopo commerciale*

1. La provincia promuove la selezione di api regine di razze locali e di ecotipi dell'arco alpino, anche attraverso l'istituzione dell'albo provinciale degli allevatori di api regine.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo gli apicoltori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza di uno specifico corso sulle problematiche della selezione;
- b) allevamento, sul territorio provinciale, unicamente di api regine di razze o di ecotipi dell'arco alpino;
- c) partecipazione a programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla struttura provinciale competente;
- d) disponibilità a sottoporre le proprie colonie di api ai controlli genetici ritenuti necessari e opportuni dal servizio provinciale competente in materia di apicoltura.

3. Il venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 2 o la cessazione dell'attività comportano la cancellazione d'ufficio dall'albo.

## Art. 10.

*Linee di selezione per le api regine*

1. La provincia promuove la selezione dall'Apis mellifera ligustica o Apis mellifera carnica e dei loro ibridi interrazziali.

2. Nella scelta delle linee genetiche nei piani di selezione si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie.

## Art. 11.

*Condizioni di isolamento sanitario e genetico per l'allevamento delle api regine a scopo commerciale*

1. Le stazioni di fecondazione sono posizionate in aree che per le loro caratteristiche morfologiche, possono garantire un isolamento riproduttivo. Inoltre, tali aree:

- a) non devono essere collocate in luoghi di abituale frequentazione di apiari nomadi;
- b) non devono presentare caratteristiche favorevoli all'insediamento di sciami selvatici;
- c) devono essere collocate in zone idonee all'accoppiamento, ossia in luoghi dove non esistano ostacoli tali ad impedire l'accoppiamento in volo (es. fattori climatici come forti venti, ecc.).

2. È vietato il nomadismo all'interno di una zona di rispetto racchiusa nel raggio di quattro chilometri a far centro dalla postazione dell'apiario. Tale raggio può essere ridotto in presenza di ostacoli naturali quali valli chiuse o di barriere naturali.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto delle postazioni devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste.

4. I gestori delle stazioni di fecondazione di allevamenti commerciali devono essere iscritti all'albo provinciale o nazionale degli allevatori di api regine.

## Art. 12.

*Trattamenti con prodotti fitosanitari*

1. È vietato trattare con insetticidi (ad eccezione dei vari ceppi di *Bacillus thuringiensis*), acaricidi e erbicidi le colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura della specie trattata, dal l'apertura dei primi fiori fino alla completa caduta dei petali.

2. È vietato a chiunque consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto dalla vigente normativa.


Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 8 agosto 2012

DELLAI

(Omissis)

12R0650



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
agosto 2012, n. 15-90/Leg.

**Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 14 agosto 2012)

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 «Servizio antincendi»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 del 20 luglio 2012 concernente l'approvazione del «Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Oggetto, finalità e ambito di applicazione*

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).

2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.

3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

4. Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate ai sensi del successivo art. 5.

#### Art. 2.

*Modalità e scadenze per la pulitura*

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:

a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;

b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

#### Art. 3.

*Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto.*

1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.

2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Appendice 1) o al diverso fac-simile predisposto dai comuni in base ai propri regolamenti comunali.

#### Art. 4.

*Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione*

1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

#### Art. 5.

*Regolamenti comunali*

1. I comuni, alla luce delle specifiche esigenze del territorio, possono dettare norme regolamentari volte a specificare i contenuti di questo regolamento. In via esemplificativa i regolamenti comunali possono:

a) prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell'ambito del registro dei controlli di cui all'art. 3, anche adottando un diverso fac-simile rispetto a quello previsto dall'Appendice 1 a questo regolamento, e disciplinare le modalità di gestione del registro;

b) prevedere che la pulitura dei camini sia svolta con frequenza maggiore rispetto a quella prevista da questo regolamento e introdurre specifiche modalità di pulitura anche per camini a servizio di impianti alimentati a combustibile diverso da quello solido; in particolare:

prevedere che, nel caso di abitazioni che dispongono solo di impianti termici alimentati a combustibile solido, la pulizia dei camini sia svolta ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b);

prevedere che la pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido sia svolta con cadenza biennale, nelle modalità già applicate per gli impianti alimentati con combustibile solido;

c) prevedere la pubblicazione all'albo pretorio nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazione di servizi, di un elenco degli spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e praticate, comprensive del costo dei servizi aggiuntivi forniti (per esempio: intubamento, martellatura, video-ispezione) e del costo dell'attrezzatura utilizzata.

2. I comuni possono introdurre sanzioni collegate alla violazione degli obblighi previsti dal proprio regolamento, nei limiti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).


Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 agosto 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0651



## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 settembre 2012, n. 32.

**Attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  
n. 40/I-II del 2 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 settembre 2012 n. 1324;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai soli fini dell'avvio in forma sperimentale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) è consentita l'avvio di tutte le attività private, ed in particolare quelle imprenditoriali e commerciali, soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività.

2. È permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

3. Sono tenuti a dare esecuzione a quanto disposto con la presente deliberazione le strutture organizzative della Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale. Ai predetti soggetti spetta in ogni caso il potere di adottare i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.

4. La presente disciplina si applica a partire dal 1° gennaio 2013; nei comuni di Bolzano, Appiano, Varna ed Ortisei viene introdotta in via sperimentale con decorrenza immediata.

5. Con successivi provvedimenti sarà gradualmente ampliata la sfera di applicazione della presente disciplina di semplificazione.

6. La presente delibera è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 settembre 2012

DURNWALDER

12R0630

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 settembre 2012, n. 0189/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE

Premesso che la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» e successive modifiche prevede che l'Amministrazione regionale promuova e sostenga l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali;

Visto l'art. 4 della legge regionale n. 19/2000 che demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti, la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle medesime, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi;

Visto altresì l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009 è stato approvato il «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il periodo 2010-2013» che disciplina l'insieme delle attività di cooperazione internazionale previste dalla legge regionale n. 19/2000;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19: Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2010, n. 1353 ed emanato con proprio decreto 12 luglio 2010, n. 0166/Pres.;

Visto l'art. 12, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012» che modifica la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»;

Considerato che, alla luce delle modificazioni legislative intervenute, appare necessario procedere alle conseguenti modifiche del regolamento di cui si tratta;

Ritenuto necessario procedere alle modifiche del regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2010, n. 1353 ed emanato con proprio decreto del 12 luglio 2010, n. 0166/Pres., al fine di disciplinare la concessione e l'erogazione dei contributi previsti ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19;

Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilità regionale e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 2 agosto 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)».**

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. Al comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 12 luglio 2010, n. 166 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo la lettera *n*), è aggiunta la seguente: «*n-bis*) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti organismi e autorità nazionali, comunitari e internazionali».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, lettera *a*), la parola «semestrale» è sostituita con «quadrimestrale»;

*b*) al comma 2, dopo le parole «Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto».

Art. 3.

*Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010, dopo le parole «I contributi sono concessi» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 19/2000».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Modalità di presentazione delle domande*). — 1. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A per i progetti-quadro e di cui all'allegato B per i micro-progetti è presentata entro il 31 marzo di ogni anno. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a*) sintesi del progetto;
- b*) formulario del progetto, a pena di esclusione;
- c*) piano finanziario, a pena di esclusione;
- d*) lettera o lettere di adesione del partner locale del progetto, di eventuali partner regionali e di eventuali partner associati, a pena di esclusione;
- e*) fotocopia dello statuto;
- f*) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;
- g*) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;
- h*) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- i*) mappa del luogo di intervento.

2. La domanda, completa della documentazione prevista, è sottoscritta in originale, a pena di esclusione, ed è presentata a mani o spedita tramite posta ordinaria, corriere o lettera raccomandata recante la dicitura «Legge regionale n. 19/2000. Domanda di contributo per iniziative di cooperazione allo sviluppo» al Servizio competente in materia di affari internazionali ed integrazione europea. In tal caso la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale competente. Per le domande presentate a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.


3. La domanda può altresì essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) in conformità alle norme vigenti in materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione e corredata dalla documentazione indicata al comma 1, è inoltrata all'indirizzo di PEC: cultura.relazioniinternazionali.sport@certregionefvg.it.

4. Eventuale documentazione in lingua straniera è presentata accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Art. 5.

*Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 è sostituito dal seguente: «1. I progetti sono valutati da una Commissione composta da quattro funzionari della Direzione centrale competente di cui uno svolgente attività di segreteria, nominati con decreto del direttore centrale».



## Art. 6.

*Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto di concessione dispone la liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Su richiesta del beneficiario è possibile disporre la liquidazione di ulteriori anticipi purché il totale della somma liquidata prima del saldo non superi l'80% dell'ammontare del contributo concesso. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione finale»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «Nel caso di concessione di un contributo in un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare il progetto in fase di realizzazione», sono inserite le seguenti: «Ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge regionale n. 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale del progetto il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del 60% della spesa ammissibile, ferma restando l'entità del cofinanziamento — in cash — di cui all'art. 8, comma 1, lettera d)»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al Servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del Servizio competente»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa rispetta i seguenti limiti, a pena di revoca del contributo:

a) le percentuali di cui all'art. 4 sono rispettate;

b) le valorizzazioni trasformate in cash non sono coperte con il contributo concesso;

c) l'integrazione o la cancellazione di azioni e/o voci di spesa deve essere adeguatamente motivata».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio competente;

a) entro due mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di effettivo avvio delle attività;

b) ogni quattro mesi delle relazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base al modello di cui all'allegato D;

c) entro il termine indicato nel decreto di concessione, la rendicontazione, compilata in base al modello di cui all'allegato C»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il soggetto beneficiario può chiedere una proroga del termine di rendicontazione, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e giunga al Servizio competente prima del termine indicato al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le proroghe sono accordate per iscritto dall'amministrazione regionale».

## Art. 9.

*Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. La lettera a) del comma 1, dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 è sostituita dalla seguente: «a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il Logo della Regione e la dicitura "con il sostegno della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale n. 19/2000"».

## Art. 10.

*Modifiche agli allegati del decreto del Presidente della Regione n. 166/2010*

1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente regolamento.

2. Al decreto del Presidente della Regione n. 166/2010 è aggiunto l'allegato D al presente regolamento.

(Omissis).

12R0657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 settembre 2012, n. 0190/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione);

Viste in quest'ambito le disposizioni di cui:

all'articolo 14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del Piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima;

all'articolo 13, comma 2, in base al quale la Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio;

all'articolo 15, come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in base al quale la Regione trasferisce alle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 14, finanziamenti destinati sia al sostegno delle spese per i docenti impegnati nell'attività di insegnamento della lingua friulana e nell'organizzazione dell'attività stessa, sia al sostegno degli oneri organizzativi delle scuole;



Visto il "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 204/Pres., di seguito Regolamento;

Ricordato che, ai fini dell'approvazione in via definitiva, sulla parte del Regolamento concernente il Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, e specificamente sulle disposizioni di cui al Capo II (articoli da 3 a 9), si era provveduto ad acquisire, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, della legge, il preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale;

Visto in particolare l'articolo 7 del Regolamento, che reca la disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario alle scuole previsti dal citato articolo 15 della legge;

Rilevata l'esigenza di agevolare le scuole beneficiarie di tali finanziamenti assicurando loro, già in sede di concessione, la disponibilità di una parte del relativo importo;

Ritenuto pertanto, a parziale modifica dell'articolo 7 del Regolamento, di prevedere l'erogazione in via anticipata, all'atto della concessione, di una quota dei finanziamenti medesimi pari all'importo impegnato a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, rimanendo invece l'erogazione del saldo subordinata all'approvazione del rendiconto, da presentare nell'esercizio successivo;

Vista la deliberazione n. 1476 del 30 agosto 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare, per le finalità suesposte, il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.";

Vista la deliberazione n. 1546 del 6 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha approvato in via definitiva il citato regolamento di modifica;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e in particolare l'articolo 43, commi 2 e 3;

Vista la disposizione di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012);

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

**Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.**

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 7 del DPR 204/2011*

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 204/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8 bis. Con il decreto di concessione i finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in via anticipata a ciascuna scuola beneficiaria in misura pari all'importo del finanziamento che è oggetto di impegno sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, e comunque in misura non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo del finanziamento. Con il decreto medesimo è altresì fissato il termine per la presentazione, nell'esercizio finanziario successivo, del rendiconto di cui al comma 9.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le scuole beneficiarie dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo trasmettono alla Direzione centrale il rendiconto delle spese sostenute, con le modalità di cui agli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a seguito dell'approvazione del rendiconto si provvede a erogare, a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, il saldo del finanziamento concesso.».


Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0658



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
20 settembre 2012, n. 0191/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 8 dello Statuto ai sensi dei quali la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria nel settore della pesca ed esercita le relative funzioni amministrative, salvo quelle attribuite agli enti locali da leggi della Repubblica;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia tra l'altro di agricoltura, ai sensi del quale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pesca sono esercitate dall'amministrazione regionale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ai sensi del quale tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di pesca ancora spettanti al Ministero per le politiche agricole sono stati conferiti alle Regioni ad eccezione delle funzioni di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie, di cura delle relazioni internazionali, di esecuzione degli obblighi comunitari e di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento e di indirizzo;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 20 maggio 2003, n. 200303644 (Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., articolo 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n. 2318/2001) ai sensi della quale la Regione svolge l'attività istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed esprime il proprio parere vincolante al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura;

Preso atto del quadro normativo complesso e frammentato nel settore ittico a causa della pluralità di fonti normative internazionali, comunitarie, statali e regionali;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 81/2007 che precisa gli assetti istituzionali del settore ittico: lo Stato coordina e detta i principi generali alla luce degli indirizzi comunitari e le Regioni effettuano attività legislativa di attuazione, gestione ed esercizio delle funzioni amministrative in un quadro nazionale di riferimento;

Dato atto che la Corte Costituzionale con la suddetta sentenza ha ribadito che nei rapporti fra lo Stato e le Regioni devono essere previsti meccanismi idonei a dare attuazione al principio di leale collaborazione, specie in un settore, quale è quello ittico, caratterizzato da eterogeneità delle competenze;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 56, lettera b) della legge regionale 18/2011, ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura, riguardanti in particolare:

- a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in Regione;
- b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;
- c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;
- d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;
- e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;
- f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.

Visto il testo del regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali;

Considerato che detto regolamento disciplina le funzioni amministrative che l'Amministrazione regionale esercita attualmente in diretta applicazione delle norme statali e, pertanto, in assenza di adeguata cornice normativa regionale;

Atteso che le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono state convocate, in forma unificata, e in relazione allo schema di regolamento odierno hanno espresso nella seduta dell'11 luglio 2012 parere favorevole;

Atteso che, nella medesima seduta dell'11 luglio 2012, le Capitanerie di Porto hanno richiesto di inserire, nel testo del regolamento, una disposizione generale ricognitiva dell'attuale collaborazione tra Amministrazione regionale e le medesime Capitanerie, già titolari delle funzioni conferite alla Regione, finalizzata al migliore esercizio delle funzioni in materia di pesca;

Preso atto che sono state accolte le richieste delle Capitanerie e ciò anche in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31/2005, che prevede la possibilità di promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1505 con la quale è stato approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31/2005 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)"; Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)";

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

**Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).**

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall’articolo 2, comma 56, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in particolare:

a) l’adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dagli operatori del settore ittico operanti in regione;

b) l’adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;

c) l’adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell’attività di maricoltura;

d) l’adozione dei provvedimenti riguardanti l’attività di pescaturismo;

e) l’adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;

f) l’adozione di altri provvedimenti di gestione della pesca.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate ed esercitate nel rispetto della normativa comunitaria e, in particolare, della politica comune della pesca e delle disposizioni statali in materia di pesca e acquacoltura e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), nonché nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia e del principio di leale collaborazione.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31/2005, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le Capitanerie di Porto in funzione del raccordo preventivo tra le Amministrazioni.

##### Art. 2.

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività svolte dagli operatori del settore ittico nelle acque marittime territoriali della regione ricomprese nei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste e nella laguna di Marano-Grado.

### Capo II

#### DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E DELL’ACQUACOLTURA

##### Art. 3.

##### Criteri

1. Il Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, di seguito denominato Servizio competente, adotta i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sulla base dei seguenti criteri:

a) garantire un razionale accesso e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, il mantenimento degli stock ittici e la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;

b) favorire le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riguardo al rafforzamento della filiera e alla promozione dei processi di internazionalizzazione;

c) assicurare il rispetto della normativa igienico sanitaria, della tutela del consumatore e della qualità dei prodotti;

d) promuovere le specificità locali e professionali dell’imprenditoria ittica regionale;

e) favorire l’associazionismo, la cooperazione e la creazione di consorzi tra imprese;

f) favorire la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per le imprese.

##### Art. 4.

##### Provvedimenti gestionali

1. Il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l’acquacoltura di cui all’articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e al decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2012, n. 56 (Regolamento recante la disciplina della composizione e del funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, in esecuzione dell’articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), di seguito denominate Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura, adotta i provvedimenti necessari per un’efficace e razionale gestione della pesca professionale e dell’acquacoltura.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 riguardano misure di contenimento dello sforzo di pesca, misure tecniche e misure di conservazione della risorsa ittica e misure atte ad assicurare lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, in particolare:

a) la fissazione del numero complessivo di pescherecci autorizzati ad operare con un determinato sistema di pesca;

b) il rilascio dei permessi di pesca a pescherecci autorizzati ad una specifica attività di pesca;

c) la determinazione di luoghi e zone in cui limitare o autorizzare una specifica attività di pesca;

d) la determinazione di periodi, giornate e orari di svolgimento delle attività di pesca;


e) arresti temporanei delle attività di pesca;

f) divieti di utilizzare determinati attrezzi di pesca;

g) la determinazione della struttura, delle dimensioni e delle maglie degli attrezzi da pesca;

h) la limitazione del numero degli attrezzi da pesca detenuti a bordo dei pescherecci e modalità di impiego;

i) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di pescare determinate specie o quantitativi di pesci, molluschi e crostacei;



j) la determinazione di zone o periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, compresa la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone nursery;

k) l'individuazione di porti da pesca, luoghi di sbarco del prodotto ittico, centri di spedizione e depurazione dei molluschi bivalvi;

l) la determinazione delle aree marine costiere e lagunari da destinare all'attività di acquacoltura;

m) le autorizzazioni, le limitazioni o i divieti di allevare o coltivare specie acquatiche o vegetali alloctone;

n) la disciplina del prelievo alienatico nelle zone in concessione o in consegna ad enti pubblici;

o) altri provvedimenti anche richiesti da soggetti pubblici e privati, in base alla normativa vigente.

3. Per ragioni di indifferibile urgenza connessa anche al rischio di violazione delle norme della politica comune della pesca, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Servizio competente nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia. Gli atti sono trasmessi, successivamente all'adozione, alle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura per acquisirne il parere. I provvedimenti adottati possono essere modificati in esito all'accoglimento di eventuali osservazioni.

4. Il Servizio competente adotta i provvedimenti gestionali definiti su base interregionale nell'ambito del distretto di pesca nord Adriatico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico).

#### Art. 5.

##### *Procedimento amministrativo*

1. Qualora il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 4 consegua ad un'istanza di parte, detta istanza è presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'oggetto del provvedimento richiesto;

b) eventuali relazioni tecnico-scientifiche a supporto della domanda.

2. Il Servizio competente, sentite le competenti Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, adotta i provvedimenti di cui al presente capo entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Per specifiche e motivate esigenze istruttorie il Servizio competente può acquisire il parere:

a) dei Servizi regionali competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti;

b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

c) dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

d) dei Comuni competenti per territorio;

e) di altre pubbliche amministrazioni di volta in volta individuate in base alla natura del provvedimento da adottare.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Servizio competente può procedere alla convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli da 21 a 22-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 6.

##### *Provvedimenti di tutela delle risorse ittiche*

1. Il Servizio competente adotta provvedimenti per limitare o vietare l'esercizio della pesca per determinati luoghi e periodi di tempo, nonché individua aree di salvaguardia per poter attuare interventi di tutela e sviluppo delle risorse ittiche, ferma restando la possibilità di adottare da parte della Regione o di altra autorità competente misure di tutela delle risorse ittiche ai sensi degli articoli da 87 a 90 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del capo III della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati in particolare a:

a) salvaguardare luoghi di elevato valore biologico ed ambientale per le risorse ittiche;

b) ovviare al depauperamento ittico e ricostituire l'equilibrio ecologico in aree intensamente sfruttate;

c) proteggere e migliorare la biodiversità delle specie di importanza ittica;

d) favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica;

e) individuare aree di mare e di laguna assentibili all'attività di maricoltura e acquacoltura;

f) limitare gli effetti dannosi sulle risorse ittiche causati da avversità e calamità naturali o da altri gravi eventi non prevedibili, anche ai fini della concessione degli indennizzi previsti.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed f), sono adottati dal Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

4. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera e), sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

#### Art. 7.

##### *Provvedimenti di tutela e ripristino dello stock di anguilla (Anguilla anguilla)*

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, e in esecuzione del piano di gestione dell'anguilla in Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848, il Servizio competente, con la collaborazione tecnica dell'Ente tutela pesca, adotta i provvedimenti per il monitoraggio, la tutela e lo sviluppo dello stock di anguilla presente nelle acque marittime e lagunari.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al monitoraggio della consistenza dello stock di anguilla e dello sforzo di pesca;

b) alla limitazione e sospensione delle attività, dei luoghi e degli attrezzi di pesca;

c) all'incremento dello stock mediante interventi di semine di giovanili di anguilla.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, le associazioni rappresentative della pesca a livello regionale, le cooperative e i consorzi di pesca.

#### Art. 8.

##### *Piani locali di gestione delle risorse ittiche*

1. In attuazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, il Servizio competente promuove tra gli operatori locali del settore ittico la redazione di piani locali di gestione delle risorse ittiche. I piani locali di gestione delle risorse ittiche recano l'insieme di misure tecniche e gestionali conformi ai principi della normativa comunitaria e statale in materia di tutela delle risorse biologiche del mare.

2. Ai piani locali di gestione delle risorse ittiche aderisce un numero di pescherecci che rappresenta almeno il 70 per cento delle unità da pesca iscritte nell'area interessata all'iniziativa o della capacità di pesca dell'area interessata misurata in stazza lorda (gross tonnage).

3. I piani locali di gestione sono attuati mediante una adeguata struttura organizzativa con proprie regole di funzionamento e un organismo scientifico di supporto all'attività di monitoraggio.

4. Per le finalità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94, il Servizio competente, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, invia le proposte di piano locale di gestione delle risorse ittiche al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura per una valutazione di compatibilità con le misure nazionali e comunitarie.



5. Il Servizio competente approva i piani locali di gestione delle risorse ittiche e, con i provvedimenti di cui all'articolo 4, attua le misure previste.

#### Art. 9.

##### *Provvedimenti concernenti il novellame*

1. In attuazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/2006 e in conformità al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento) e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 (Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla Anguilla* (CECA), il Servizio competente, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura, autorizza annualmente, nelle acque marine, la pesca del novellame, allo stato vivo, di pesce e di molluschi bivalvi destinati agli allevamenti o ai ripopolamenti delle zone di pesca e acquacoltura, ad esclusione delle ceche di anguilla (*Anguilla anguilla*), con le modalità previste dai commi 3 e 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Servizio competente determina, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia, le specie pescabili, i relativi quantitativi massimi di prelievo e altre modalità di prelievo.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previa istanza delle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca e acquacoltura presso il compartimento marittimo competente per territorio, redatta conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione e corredata dalle seguente documentazione:

a) elenco delle specie e delle quantità richieste per ciascuna specie;

b) indicazione dei compartimenti marittimi nei quali si chiede di effettuare la pesca;

c) dati anagrafici dei pescatori professionali adibiti alla pesca di organismi marini sottotaglia;

d) nome e numero di iscrizione del natante;

e) elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto del novellame e condizioni di trasporto che garantiscono la vitalità del prodotto.

4. In conformità al decreto del Ministro delle risorse agricole 7 agosto 1996, la pesca del novellame è esercitata:

a) senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione ed esclusivamente con reti di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia, qualora riguardi novellame di pesce;

b) con strumenti azionati a mano, salvo espressa autorizzazione all'uso di attrezzi meccanici o idraulici, qualora riguardi la pesca del novellame dei molluschi bivalvi.

#### Capo III

##### CONSORZI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

#### Art. 10.

##### *Disposizioni per l'affidamento ai consorzi di imprese di pesca e acquacoltura dell'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Servizio competente affida l'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare su base compartimentale, subcompartimentale e lagunare, ai consorzi di imprese di pesca e acquacoltura, aventi sede tecnico-operativa in regione.

2. L'istanza per la richiesta di affidamento ai consorzi dell'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche nel mare è redatta dal legale rappresentante del consorzio, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione, ed è presentata al medesimo Servizio corredata della seguente documentazione:

a) copia dello statuto;

b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

c) elenco completo sottoscritto delle imbarcazioni aderenti;

d) proposte di misure tecniche di gestione concernenti i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa, l'uso degli attrezzi consentiti, i periodi di tempo di svolgimento dell'attività, i punti di sbarco autorizzati, la costituzione di aree di ripopolamento, altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Servizio competente individua i consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

a) il numero di soci rappresenta almeno il 70 per cento delle imprese autorizzate alla cattura di specie ittiche bersaglio con sistemi di pesca a traino o a circuizione che utilizzano il motore nell'azione di cattura, con draghe idrauliche o con sistemi di piccola pesca artigianale, nonché mediante l'uso di impianti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura e allo sfruttamento di banchi sottomarini;

b) i natanti sono autorizzati alla cattura di specie ittiche bersaglio con uno dei sistemi di cui alla lettera a);

c) lo statuto prevede l'incremento delle specie ittiche, la collaborazione con le amministrazioni pubbliche per studi e ricerche sull'ambiente acquatico, la promozione della formazione professionale del personale, la valorizzazione della qualità dei prodotti.

4. Il Servizio competente affida al consorzio richiedente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, l'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per un periodo di cinque anni, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura e nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia. Con il medesimo provvedimento il Servizio competente approva le misure tecniche di gestione di cui al comma 2, lettera d), con eventuali prescrizioni,

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è trasmesso alla competente Capitaneria di porto e pubblicato sul sito informatico della Regione. Le misure tecniche di cui al comma 4 sono obbligatorie anche per le imprese di pesca e acquacoltura non aderenti al consorzio, ma operanti nell'ambito del Compartimento, dalla data della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 4 sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Le misure tecniche di cui al comma 4 possono essere modificate per eccezionali eventi naturali ovvero in considerazione delle variabili di natura biologica, tecnica ed economica nonché delle mutate dinamiche ambientali documentate scientificamente. La modifica delle misure tecniche è approvata dal Servizio competente, su istanza del consorzio, sentita la competente Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

7. Nei casi di necessità ed urgenza documentati, la modifica delle misure tecniche di cui al comma 6 è approvata dal Servizio competente entro sette giorni dall'istanza.

8. L'affidamento di cui al comma 1 può essere rinnovato, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 2, almeno novanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4.

#### Art. 11.

##### *Revoca dell'affidamento*


1. Il Servizio competente revoca l'affidamento al consorzio dell'attività di conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 10 nei seguenti casi:

a) sopravvenuta carenza di taluno dei presupposti di cui all'articolo 10, comma 3;

b) accertate e reiterate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;

c) irregolare funzionamento o altre circostanze che pregiudichino l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso;

d) inosservanza delle misure tecniche di cui all'articolo 10, comma 4,



## Art. 12.

*Disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Servizio competente svolge l'attività istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il Servizio competente esprime il proprio parere vincolante, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di riconoscimento, al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

2. L'istanza per il riconoscimento dell'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è presentata al Servizio competente dal legale rappresentante della medesima, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione.

3. In attuazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'istanza di cui al comma 2 è corredata dalla seguente documentazione:

- a)* copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b)* mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di riconoscimento;
- c)* elenco dei soci;
- d)* prospetto riepilogativo dei dati tecnici ed economici delle aziende di ogni socio produttore;
- e)* relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, della organizzazione amministrativo-commerciale, nonché delle strutture tecniche dell'organizzazione, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato di efficienza e potenzialità in funzione alla produzione trattata e relativo titolo di disponibilità;
- f)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, indicante il volume minimo della produzione commercializzata, conferita dai soci;
- g)* copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

4. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione del riconoscimento delle organizzazioni di produttori previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 e la sussistenza dei parametri dell'attività economica previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2318/2001.

5. Qualora il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'organizzazione di produttori possiede i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2318/2001.

6. Al termine dell'istruttoria, le istanze di cui al comma 1 corredate dalla documentazione di cui al comma 3 e del parere vincolante del Servizio competente, sono trasmesse al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura, per l'adozione del provvedimento di riconoscimento di competenza.

7. Ai fini dell'attività di controllo e vigilanza della Regione, l'organizzazione di produttori riconosciuta trasmette al Servizio competente, con cadenza annuale, la documentazione di cui al comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* ai fini della verifica del permanere dei requisiti del riconoscimento.

8. Il Servizio competente informa il Ministero competente sulla conformità con la normativa comunitaria del funzionamento delle organizzazioni di produttori e sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni del riconoscimento.

9. Il Servizio competente esprime il proprio parere sulle richieste per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, anche su base interregionale, nell'ambito del distretto di pesca nord Adriatico.

## Capo IV

## PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

## Art. 13.

*Disposizioni in materia di pesca subacquea professionale*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Servizio competente adotta i provvedimenti per l'esercizio della pesca professionale subacquea nelle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, sentite le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

2. Per le finalità del comma 1 e in conformità alla normativa statale in materia di pesca subacquea professionale e, in particolare, al decreto del Ministro della marina mercantile 20 ottobre 1986 (Disciplina della pesca subacquea professionale), al decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987, n. 249 (Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei) e al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 dicembre 2007 (Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, recante la «disciplina della pesca subacquea professionale»), il Servizio competente può determinare:

- a)* il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare;
- b)* gli orari e i periodi di sospensione della pesca;
- c)* i quantitativi massimi di molluschi bivalvi pescabili giornalmente;
- d)* divieti di zone, luoghi e tempi di pesca;
- e)* limitazioni e divieti di pesca di determinate specie;
- f)* limitazione e divieti di usare determinati attrezzi;
- g)* l'indicazione dei luoghi di sbarco del pescato;
- h)* altre modalità di svolgimento della pesca.

3. La pesca professionale subacquea è soggetta alle limitazioni e ai divieti nelle zone marine insistenti su aree Natura 2000 e riserve naturali regionali, sulla base dei rispettivi regolamenti e piani di gestione.

## Art. 14.

*Rilevazioni statistiche*

1. Il pescatore subacqueo professionale trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al Servizio competente una relazione riepilogativa, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, in cui sono elencati, per ogni specie, le quantità di pesci, molluschi e crostacei raccolti giornalmente, le località di pesca, il tempo di immersione in ciascuna località, il centro di depurazione o di spedizione a cui sono inviati i molluschi bivalvi.

2. Le relazioni riepilogative di cui al comma 1 sono utilizzate ai fini del monitoraggio delle catture delle specie ittiche bersaglio.


## Capo V

## PESCATURISMO E PESCA PER SCOPI SCIENTIFICI

## Art. 15.

*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di pescaturismo*

1. L'attività di pescaturismo, consistente nell'imbarco di persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da pesca per le iniziative a scopo turistico-ricreative indicate dall'articolo 1 del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), è esercitata con le modalità e nei limiti della normativa statale e in particolare del decreto ministeriale 293/1999 e dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4/2012.



2. I pescatori professionali e gli imprenditori ittici, singoli o associati, che intendono esercitare attività di pescaturismo nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, presentano la relativa istanza al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, corredata della documentazione prevista dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 293/1999, e in particolare:

a) copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;

b) copia della certificazione relativa al compimento della prova pratica di stabilità o della prova occasionale di stabilità effettuata dagli organismi riconosciuti a livello europeo, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime);

c) copia delle annotazioni di sicurezza finalizzate all'esercizio della pescaturismo previste dalla normativa statale ed eseguite dalla Capitaneria di porto del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, che determina anche il numero massimo delle persone imbarcabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 293/1999;

d) le tariffe che gli operatori intendono applicare.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), il Servizio competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo entro novanta giorni dalla richiesta.

4. Le cooperative e le imprese di pesca concessionarie di specchi acquei a fini di mitilicoltura e maricoltura possono intraprendere l'attività di pescaturismo, con imbarcazioni iscritte in quinta categoria, all'interno dell'area assentita in concessione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 293/1999, nonché per finalità divulgative, all'esterno della medesima.

5. I pescatori professionali possono esercitare l'attività di pescaturismo all'interno di aree assentite in concessione, previo accordo con il concessionario.

#### Art. 16.

##### *Disposizioni per l'esercizio dell'attività di pesca per scopi scientifici*

1. L'attività di pesca per scopi scientifici d'interesse regionale è esercitata, nell'ambito delle acque marittime territoriali della regione e della laguna di Marano-Grado, nel rispetto della normativa statale e, in particolare, del titolo I, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), ed è autorizzata con provvedimento del Servizio competente.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata agli istituti scientifici e ai ricercatori indicati agli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1639/1968 i quali, preliminarmente alla presentazione dell'istanza per ottenere l'autorizzazione, acquisiscono i provvedimenti di competenza dell'Autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare previsti dalla normativa statale.

3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente, conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del medesimo Servizio pubblicato sul sito informatico della Regione, corredata del piano di ricerca che indica l'oggetto, e in particolare le specie oggetto della ricerca scientifica, le finalità della ricerca, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, gli operatori coinvolti, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.

4. L'autorizzazione è rilasciata, entro trenta giorni dalla richiesta, limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche e può essere revocata qualora non siano rispettate le prescrizioni indicate.

5. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata, previa presentazione dell'istanza al Servizio competente almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui al comma 4.

6. I soggetti autorizzati inviano al Servizio competente una relazione finale sui risultati raggiunti dalla ricerca.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 17.

##### *Termini del procedimento*

1. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti di cui al presente regolamento si applica il termine di sessanta giorni.

#### Art. 19.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie e statali concernenti le materie disciplinate dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto, ai procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

3. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenuti successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 19.

##### *Pubblicità*

1. I provvedimenti emessi dal Servizio competente in esecuzione del presente regolamento sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito informatico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. I provvedimenti di cui agli articoli da 4 a 13, 15 e 16 sono trasmessi all'Autorità marittima competente per consentire l'efficace svolgimento delle proprie funzioni di controllo.

#### Art. 20.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0659



## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
17 settembre 2012, n. 51/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Toscana n. 50 del 29 settembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
EMANA

il seguente regolamento:  
(Omissis)

### Art. 1.

*Modifiche all'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. L'art. 10 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:  
«Art. 10

*ATC di residenza venatoria e modalità di iscrizione  
(art. 13 ter l.r. 3/1994)*

1. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ambito territoriale di caccia denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

2. La prima iscrizione all'ATC di residenza venatoria avviene su domanda del cacciatore all'ATC prescelto ed è convalidata con il pagamento della relativa quota.

3. Salvo quanto previsto all'art. 12, ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione, che deve essere effettuato entro il 15 maggio.

4. L'ATC garantisce l'iscrizione ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità stabilito all'art. 8.

5. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili in base all'indice di densità di cui all'art. 8, comma 1, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nella provincia in cui è compreso l'ATC (punti 5);

c) residenza in comuni toscani confinanti con il comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5);

d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 1);

e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio nel quale è ricompreso l'ATC (punti 5).

6. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densità di cui all'art. 8, comma 1:

a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio. I cacciatori residenti nel comune di Firenze hanno diritto all'iscrizione in un ATC tra quelli presenti nella provincia di Firenze;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda deve essere allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli

atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno tre per ciascuno dei contraenti;

c) i cacciatori residenti nel comune di Firenze nell'ATC della provincia prescelto.

7. La caccia anticipata alla selvaggina migratoria, prevista dall'art. 30, comma 6 della l.r. 3/1994, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.»

### Art. 2.

*Modifiche all'art. 11 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Il comma 2 dell'art. 11 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande di cui al comma 1 nel rispetto dell'indice di densità di cui all'art. 8, subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria.»

### Art. 3.

*Modifiche all'art. 33 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 6 dell'art. 33 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo le parole «in denaro.» sono aggiunte le seguenti «La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro.»

### Art. 4.

*Modifiche all'art. 43 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 2 dell'art. 43 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo le parole «in denaro.» sono aggiunte le seguenti «La competente struttura della Giunta regionale stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione dell'equivalente valore in denaro.»

### Art. 5.

*Modifiche all'art. 53 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 5 dell'art. 53 del d.p.g.r. 33/R/2011 le parole «specie utilizzabili come richiami vivi» sono sostituite con le seguenti «uccelli appartenenti all'avifauna autoctona.»

### Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 55 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. L'art. 55 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente:  
«Art. 55


*Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (art. 40 l.r. 3/1994)*

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione della provincia.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o comunitaria legalmente costituita. L'eventuale perdita di tale requisito o l'iscrizione ad altra associazione ornitologica deve essere tempestivamente comunicata alla provincia. L'autorizzazione decade in caso di omessa iscrizione o mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione ornitologica prescelta.

3. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. È fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di indica-



zione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto.

5. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6.

6. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci deve essere espressamente autorizzata dalla provincia per specifiche e documentate finalità di selezione della specie a fini espositivi.

7. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla Azienda USL di competenza, possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell'ATC e della provincia, anche per il ripopolamento.

8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.”.

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 57 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 57 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo la parola «fischione,» è aggiunta la seguente: «folaga,».

2. Al comma 3 dell'art. 57 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo le parole «da richiamo» sono aggiunte le seguenti «di cattura».

#### Art. 8.

*Modifiche all'art. 74 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Il comma 5 dell'art. 74 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente: «5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 80 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario o del conduttore del fondo.».

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 77 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Il comma 4 dell'art. 77 del d.p.g.r. 33/R/2011 è sostituito dal seguente: «4. La distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzino richiami vivi».

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 80 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 4 dell'art. 80 del d.p.g.r. 33/R/2011 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3».

#### Art. 11.

*Modifiche all'art. 81 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Dopo il comma 11 dell'art. 81 del d.p.g.r. 33/R/2011 è inserito il seguente: «11 bis. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato deve essere presentata alla provincia. Entro sessanta giorni

dal ricevimento della richiesta, la provincia comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. In caso di trasmissione telematica, all'interessato è data comunicazione all'indirizzo elettronico previamente comunicato, per mezzo di posta elettronica certificata o delle altre soluzioni tecnologiche previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene accolta.».

#### Art. 12.

*Modifiche all'art. 83 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 2 dell'art. 83 del d.p.g.r. 33/R/2011 la parola «lui» è sostituita dalla seguente «loro».

#### Art. 13.

*Modifiche all'art. 100 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 4 dell'art. 100 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo la parola «selezione,» è aggiunta la seguente «anche».

#### Art. 14.

*Modifiche all'art. 108 del d.p.g.r. 33/R/2011*

1. Al comma 5 dell'art. 108 del d.p.g.r. 33/R/2011 dopo la parola «cervo» è aggiunta la seguente «appenninico».

#### Art. 15.

*Modifiche all'art. 115 del d.p.g.r. 33/R/2012*

1. Il comma 5 dell'art. 115 del d.p.g.r. 33/R/2011 è abrogato.

#### Art. 16.

*Norme transitorie*

1. Previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento, le autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali restano valide senza ulteriori oneri a carico degli autorizzati.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 settembre 2012

ROSSI

(Omissis)

12R0626

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-043) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 1 0 3 \*

€ 3,00

